*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* | **Anno 108° — Numero 323**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | **ROMA - Giovedì, 28 dicembre 1967** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### CONCORSI ED ESAMI



## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concessione di decorazione al valor militare « alla memoria » per attività partigiana**

*Decreto presidenziale 20 ottobre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 registro n. 126 Difesa, foglio n. 181*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

CROCE

MARESCOTTI Federico di Cesare, classe 1920, da Milano. — Nobile assertore tra i primi della lotta contro l'oppressore vi dedicava tutte le sue forze. Arrestato, riusciva ad evadere ed a svolgere intensa attività partigiana, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, colpito da una raffica di mitra, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Milano-Bagni di Craveggia (Novara) - Comologno (Svizzera), 9 settembre 1943-18 ottobre 1944.

**(12418)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1225.**

**Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Gli articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 219. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati ».

Art. 220. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero ».

Art. 221. — « E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220 ».

Art. 222. — « Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.

Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — REALE — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1226.**

**Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, è elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma annua di lire 50 milioni prelevandola dagli stanziamenti di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1967 e seguenti con le entrate di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1227.**

**Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire 125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 45 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 90 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere di lire 125 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1967 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1228.**

**Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME), con sede in Milano.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proprietà dell'immobile sito in Milano, piazza Cavour n. 2, nonchè degli impianti industriali, delle attrezzature, del macchinario e materiale tipografico e degli altri beni relativi all'attività editoriale e tipografica, acquisiti dal demanio dello Stato in forza del decreto di confisca dell'intendente di finanza di Milano dell'8 febbraio 1954, n. 5593/VI, in esecuzione dell'ordinanza emessa il 24 luglio 1946 dalla X sezione del Tribunale di Roma, è assegnata alla Società per azioni milanese editrice (SAME).

La Società per azioni milanese editrice (SAME) subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi aventi origine dalla gestione dei beni acquisiti ai sensi del primo comma.

Art. 2.

Il capitale azionario di pertinenza dello Stato (Ministero delle partecipazioni statali) nella predetta Società verrà aumentato, in seguito all'operazione di cui allo articolo precedente, del valore di stima dei beni sopra menzionati.

Alla descrizione dei beni conferiti e alla determinazione del loro valore venale provvederà l'ufficio tecnico erariale di Milano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — BO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 19 dicembre 1967, n. **1229.**

**Abolizione del contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera f), del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1960, non è più dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera *f*) del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

I contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irrepetibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 19 dicembre 1967, n. **1230.**

**Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1967.

**Integrazione della segreteria del consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la istituzione del consiglio interministeriale di coordinamento e con-

sultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 25, foglio n. 316 Industria e commercio, con il quale è stato costituito il predetto consiglio interministeriale;

Ritenuta la necessità di integrare la segreteria del consiglio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, fino alla scadenza del decreto 28 settembre 1964, citato nelle premesse, è chiamata a far parte della segreteria del consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, la dott. Vilia Ciccarello Spinelli, funzionaria della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1967

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1967
*Registro n.* 13 *Industria e commercio, foglio n.* 125

**(12843)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

**Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione ed all'esportazione.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1967, n. 10, relativo all'aumento del valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e diminuzione del numero degli esemplari delle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione;

Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento della procedura di smistamento dei moduli di denuncia e benestare bancario, nonchè all'aumento del valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni e le esportazioni di merci comprese nelle autorizzazioni generali (merci « a dogana ») sono consentite dalle dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Le importazioni e le esportazioni di merci sottoposte ad autorizzazione particolare (merci « a licenza ») sono consentite dalle dogane a fronte di licenza, emessa dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

In casi particolari il Ministero del commercio con l'estero può limitare il rilascio della denuncia e benestare bancario di cui ai precedenti comma esclusivamente all'Ufficio italiano dei cambi e/o alle sue rappresentanze presso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Le importazioni e le esportazioni di merci di valore non superiore a lire italiane un milione sono effettuate senza presentazione alle dogane di denunce e benestare bancari all'importazione e all'esportazione, fermo restando l'obbligo della presentazione della licenza emessa dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero quando prescritta.

Art. 3.

Salva diversa determinazione del Ministero del commercio con l'estero, in merito a casi particolari, le denunce e benestare bancari di cui al precedente articolo 1, denominati mod. A Import e mod. A Esport devono essere compilati in conformità dei modelli 1 e 2, annessi al presente decreto e possono essere rilasciati soltanto a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia.

Art. 4.

Le denunce e benestare bancari hanno una validità di giorni sessanta dalla data della loro emissione. Tale validità non può oltrepassare i termini di scadenza della licenza o dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritte. Detti documenti valutari sono utilizzabili, anche frazionatamente, per il compimento di operazioni doganali in numero non superiore a otto.

Alla scadenza, qualora non abbiano avuto inizio di utilizzo per effettuare le operazioni doganali, i documenti medesimi devono essere restituiti alla banca emittente a cura degli operatori.

Art. 5.

Le denunce e benestare bancari sono compilati in quattro esemplari, contrassegnati da numeri progressivi, che devono essere firmati dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato e dalla banca emittente.

L'esemplare contrassegnato con il n. 4 è trattenuto dalla banca emittente; gli altri tre esemplari sono consegnati dalla banca all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato che deve presentarli alla dogana competente, insieme ad una copia della fattura e della licenza, quando prescritta, all'atto della importazione o della esportazione della merce.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati dei modelli A Import e A Esport con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuato gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie evidenze l'esemplare contrassegnato con il n. 3; trasmette all'Istituto nazionale per il commercio estero la copia della fattura munita del timbro doganale; restituisce all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato gli esemplari contrassegnati con i numeri 1 e 2.

Ove lo scarico sia parziale la dogana differisce la restituzione prevista dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità dei modd. A Import e A Esport.

L'operatore interessato o il suo rappresentante autorizzato sono tenuti ad inoltrare immediatamente alla banca che risulta indicata sui modelli A Import e A Esport, gli esemplari contrassegnati con i numeri 1 e 2 restituiti dalla dogana, muniti del timbro e firma del funzionario addetto.

Art. 6.

Le denunce e benestare bancari possono essere utilizzati, senza il preventivo visto della banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario eseguibile nei termini stabiliti dalle norme vigenti, nei casi in cui il valore della merce oggetto dell'importazione o dell'esportazione superi l'importo di lire italiane un milione e non ecceda il limite di lire italiane due milioni oppure quando trattasi, per qualsiasi valore, di:

*a)* importazioni di legname resinoso e cascami di segheria provenienti da paesi limitrofi all'Italia e di bestiame vivo da qualsiasi provenienza;

*b)* esportazione di prodotti ortoflorofrutticoli, volatili domestici, conigli e cacciagione qualunque sia la forma di vendita;

*c)* importazioni ed esportazioni diverse da quelle sopra indicate espressamente autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Le denunce di cui al precedente art. 6 si compongono di tre esemplari, contrassegnati da numeri progressivi dall'1 al 3; sono munite di stampiglia « procedura speciale » e devono essere compilate e firmate dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Detti modelli, sui quali deve essere indicata fra l'altro, anche la ragione sociale e la sede della banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario, devono essere presentati alla dogana competente insieme ad una copia della fattura e della licenza, quando prescritta, all'atto della importazione o della esportazione della merce.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati della denuncia « procedura speciale » con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuato gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma dei funzionari addetti; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il n. 3; trasmette all'Istituto nazionale per il commercio estero la copia della fattura munita del timbro doganale, restituisce all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato gli esemplari contrassegnati con i numeri 1 e 2.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione prevista dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità di cui all'art. 4.

L'operatore interessato o il suo rappresentante autorizzato, sono tenuti ad inoltrare immediatamente alla banca che risulta indicata sulle denunce, gli esemplari contrassegnati con i numeri 1 e 2 restituiti dalla dogana muniti del timbro e firma del funzionario.

Art. 8.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 9.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione;

il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1967, n. 10, relativo all'aumento del valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e diminuzione del numero degli esemplari delle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 20 novembre 1967

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

(12648)

**Mod. A Import.**
**(Ediz. 1960)**

**1**

**BANCA** ..............................
**Filiale di** ..............................

PAESE { di origine della merce .............................. di provenienza della merce .............................. creditore ..............................

# IMPORTAZIONE

## DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

**con impegno di regolamento in** ..............................

N. posizione meccanografico (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .............................. le merci sottoindicate

per .............................. e con pagamento ..............................

Esportatore Estero: ..............................
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .............................. Scadenza impegno: ..............................

..............................

Licenza Ministero Finanze del .............................. N. .............................. valida fino al ..............................

**La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al** ..............................

| Importo della fattura | | | Quantità e qualità della merce .............................. |
|---|---|---|---|
| | Costo merce | .............................. | .............................. |
| | Nolo | .............................. | .............................. |
| | Assicuraz. | | .............................. |
| | Totale | .............................. | .............................. |
| Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre | | | .............................. |
| | Importo netto | .............................. | .............................. Tariffa doganale N. .............................. |
| | | | *Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.* |

Banca **0**

Piazza **00**

**Note:** ..............................
..............................
..............................

**REGOLAMENTO**

| Data dell'operazione | Valuta pagata - Importo | Cambio | Valuta della fattura - Importo | Note |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Firma della Banca ..............................

**Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.**

..............................
(data e firma dell'importatore)

**Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente**

Data ..............................

Timbro ..............................

Firma ..............................

## REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

| Data | Valuta introitata | Note | Data | Valuta introitata | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

| Operazioni | Valore | Quantità | Bolletta doganale | Firme dei funzionari della Dogana e timbri |
|---|---|---|---|---|
| Carico | | | | Timbro della Dogana |
| 1° scarico | | | definitiva / temporanea N. | |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 2° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 3° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 4° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 5° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 6° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 7° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |
| 8° scarico | | | definitiva / temporanea N. | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del | (Firma del funzionario addetto) |

(*Colore azzurro*)

**Mod. A Esport.**
(Ediz. 1960)

BANCA ..........
Filiale di ..........

PAESE { di destinazione della merce .......... / debitore .......... }

**1**

# ESPORTAZIONE

## DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

**con impegno di regolamento in** ..........

.......... N. posizione meccanografico .......... (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .......... le merci sottoindicate

per .......... e con pagamento ..........

Destinatario: .......... (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura: .......... Scadenza impegno: ..........

..........

Licenza Ministero Finanze del .......... N. .......... valida fino al ..........

**La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al** ..........

| | | Quantità e qualità della merce |
|---|---|---|
| Importo della fattura — Costo merce | .......... | .......... |
| Nolo | .......... | .......... |
| Assicuraz. | .......... | .......... |
| Totale | .......... | .......... |
| Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre | .......... | .......... |
| Importo netto | .......... | .......... Tariffa doganale N. .......... |

*Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.*

Banca **0**

Piazza **00**

**Note:** ..........

..........

..........

### REGOLAMENTO

| Data dell'operazione | Valuta introitata Importo | Cambio | Valuta della fattura Importo | Note |
|---|---|---|---|---|
| .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |

Firma della Banca ..........

**Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.**

..........
(data e firma dell'esportatore)

**Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente**

Data ..........

Timbro ..........

Firma ..........

## REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

| Data | Valuta pagata | Note | Data | Valuta pagata | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

| Operazioni | Valore | Quantità | Bolletta doganale | Firme dei funzionari della Dogana e timbri |
|---|---|---|---|---|
| Carico | ........ | ........ | ........ | |
| 1° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 2° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 3° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 4° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 5° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 6° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 7° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 8° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |

# *PROCEDURA SPECIALE*

Mod. A Import.
(Ediz. 1960)

**Banca prescelta per il regolamento valutario :**

........................................
(Ragione sociale della Banca)

........................................
(Sede)

PAESE { di origine della merce ..........
di provenienza della merce ..........
creditore .......... }

1

# IMPORTAZIONE

## DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

**con impegno di regolamento in** ..........

..........
N. posizione meccanografico ..........
(cognome e nome o ragione sociale - e indirizzo)

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .......... le merci sottoindicate

per .......... e con pagamento

Esportatore Estero : ..........
(cognome e nome o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura : .......... Scadenza impegno : ..........

..........

Licenza Ministero Finanze del .......... N. .......... valida fino al ..........

**La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al** ..........

Banca

Piazza

| Importo della fattura | | | |
|---|---|---|---|
| | Costo merce | .......... | Quantità e qualità della merce .......... |
| | Nolo | .......... | .......... |
| | Assicuraz. | .......... | .......... |
| | Totale | .......... | .......... |
| Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre | | .......... | .......... |
| | Importo netto | .......... | .......... Tariffa doganale N. .......... |

*Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.*

**Note :** ..........

..........

..........

### REGOLAMENTO

| Data dell'operazione | Valuta pagata Importo | Cambio | Valuta della fattura - Importo | Note |
|---|---|---|---|---|
| .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |

Firma della Banca : ..........

**Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.**

..........
(data e firma dell'importatore)

**Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente**

Data ..........

Timbro ..........

Firma ..........

## REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

| Data | Valuta introitata | Note | Data | Valuta introitata | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

| Operazioni | Valore | Quantità | Bolletta doganale | Firme dei funzionari della Dogana e timbri |
|---|---|---|---|---|
| Carico | | | | |
| 1° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 2° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 3° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 4° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 5° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 6° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 7° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |
| 8° scarico | | | definitiva / temporanea N. ... | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | | | del ... | (Firma del funzionario addetto) |

*(Colore azzurro)*

# PROCEDURA SPECIALE

**Mod. A Esport.**
**(Ediz. 1960)**

**Banca prescelta per il regolamento valutario:**

.................................................
(Ragione sociale della Banca)

.................................................
(Sede)

PAESE { di destinazione della merce ..................
debitore ..................

**1**

# ESPORTAZIONE

## DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

**con impegno di regolamento in** ..........................

N. posizione meccanografico .......................... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .................... le merci sottoindicate

per .......................................... e con pagamento

Destinatario: ..........................................
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .................... Scadenza impegno: ....................

..........................................................................

Licenza Ministero Finanze del .................... N. .................... valida fino al ....................

**La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al** ....................

Banca

Piazza

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importo della fattura | Costo merce | | Quantità e qualità della merce ........ |
| | Nolo | | |
| | Assicuraz. | | |
| | Totale | | |
| Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre | | | |
| | Importo netto | | ........ Tariffa doganale N. ........ |

*Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.*

**Note:** ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

**REGOLAMENTO**

| Data dell'operazione | Valuta introitata - Importo | Cambio | Valuta della fattura - Importo | Note |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Firma della Banca ....................................

**Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.**

..........................................
(data e firma dell'esportatore)

**Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente**

Data ....................................

Timbro ....................................

Firma ....................................

## REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

| Data | Valuta pagata | Note | Data | Valuta pagata | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |

### ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

| Operazioni | Valore | Quantità | Bolletta doganale | Firme dei funzionari della Dogana e timbri |
|---|---|---|---|---|
| Carico | ........ | ........ | ........ | |
| 1° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 2° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 3° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 4° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 5° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 6° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 7° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |
| 8° scarico | ........ | ........ | definitiva / temporanea N. ........ | Timbro della Dogana |
| *Rimanenza* | ........ | ........ | del ........ | ........ (Firma del funzionario addetto) |

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965 relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 1064 del 27 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il dott. Carlo Pastorino è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Genova, in sostituzione dell'avv. Francesco Cattanei, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria l'avv. Francesco Cattanei con il dott. Carlo Pastorino;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Carlo Pastorino è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Genova, del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione dell'avv. Francesco Cattanei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1967

*Il Ministro*: PIERACCINI

**(12999)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

**(13045)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

**Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo (Bergamo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1966 che ha disposto in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo (Bergamo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 13 dicembre 1966, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo (Bergamo), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 13 dicembre 1966 sono prorogate di sei mesi — a partire dal 13 dicembre 1967 — ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

*Il Ministro*: COLOMBO

**(13426)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di anatomia comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di anatomia comparata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13442)

**Vacanza della cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di farmacologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13443)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 362, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 febbraio 1966 dal sig. Minore Giovanni, per l'annullamento del decreto n. 26129 del 7 dicembre 1965, emesso da questo Ministero in merito al concorso per un posto di vice segretario supprente presso la Scuola media di Balestrate (Palermo).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 364, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 12 novembre 1965 dal sig. Maganuco Salvatore, avverso i decreti 2 aprile 1965, n. 3332 e 8 maggio 1965, n. 7736, emessi dal provveditore agli studi di Caltanissetta sul ricorso gerarchico dallo stesso prodotto contro l'esito del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la Scuola media di « P. E. Giudici » di Gela.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n 91 Pubblica istruzione, foglio n. 331, è stato dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Naselli Francesco, avverso il provvedimento col quale il provveditore agli studi di Enna ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal suddetto contro la cessazione dal servizio disposta nei suoi confronti, dal direttore della ex Scuola secondaria di avviamento professionale di Regalbuto.

(13102)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 360, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 agosto 1965 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per l'annullamento della decisione 113/65 del provveditore agli studi di Chieti reiettiva del ricorso gerarchico prodotto dall'Ente stesso avverso la nomina a bidella supplente conferita alla sig.ra Di Giovanni Giancaterino Antonietta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 366, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'11 agosto 1965 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, avverso l'esito del concorso per un posto di bidella non di ruolo, bandito dalla Scuola media di Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 365, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 gennaio 1966 dal sig. Gaban Luigi per l'annullamento della decisione n. 26618 con cui il provveditore agli studi di Padova ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidello supplente presso la Scuola media statale di Boara Pisani (Padova)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 361, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 marzo 1966 dal sig. Princiotta Carmelo, avverso il provvedimento con il quale questo Ministero ha respinto la domanda dell'interessato intesa ad ottenere il collocamento nei ruoli della carriera di concetto delle scuole medie, ai sensi dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

(13103)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.402.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13282)

**Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Rocca San Felice (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 809.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13283)

**Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.271.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13284)

**Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.444.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13285)

**Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 730.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13286)

**Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.967.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13287)

**Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.570.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13288)

**Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.446.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13289)

**Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Riolo Terme (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.156.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13290)

**Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.573.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13291)

**Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.624.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13292)

**Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.924.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13293)

**Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.207.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13294)

**Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.462.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13295)

**Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13298)

**Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13299)

**Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13300)

**Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Foligno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13301)

**Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13302)

**Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.682.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13296)

**Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 730.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(13303)

**Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13297)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

**Corso dei cambi del 27 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,43 | 624,40 | 624,47 | 624.36 | 624.43 | — | 624.40 | 624.36 | 624.45 | 624.37 |
| $ Can. | 578,32 | 577,50 | 578.25 | 577,30 | 577.50 | — | 577,50 | 577.30 | 578,37 | 578,50 |
| Fr. Sv. | 144,53 | 144,44 | 144,47 | 144,455 | 144,50 | — | 144,41 | 144,455 | 144,55 | 144.43 |
| Kr. D. | 83,81 | 83,75 | 83,82 | 83,80 | 83.70 | — | 83.79 | 83.80 | 83.78 | 83,75 |
| Kr. N. | 87,45 | 87,40 | 87,48 | 87,45 | 87.30 | — | 87,40 | 87.45 | 87,40 | 87,40 |
| Kr. Sv. | 121 — | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,80 | — | 121,05 | 120,95 | 120.95 | 120,95 |
| Fol | 173,71 | 173,67 | 173,60 | 173,68 | 173.50 | — | 173,71 | 173,68 | 173.71 | 173,70 |
| Fr. B. | 12.57 | 17,572 | 12,5825 | 2,5770 | 12,57 | — | 12,58 | 12,5770 | 12,57 | 12,575 |
| Franco francese | 127,38 | 127,22 | 127,32 | 127,275 | 127,30 | — | 127,24 | 127,275 | 127,34 | 127,20 |
| Lst. | 1501,18 | 1501,50 | 1501,40 | 1502.25 | 1501,50 | — | 1501,75 | 1502,25 | 1501 — | 1501 — |
| Dm. occ. | 156,63 | 156,60 | 156,60 | 156.48 | 156.60 | — | 156.44 | 156.48 | 156,51 | 156.60 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,1925 | 24,15 | — | 24,1975 | 24,1925 | 24,19 | 24,19 |
| Escudo Port. | 21,91 | 21,90 | 22 — | 22 — | 21,30 | — | 21,87 | 22 — | 21,93 | 21,93 |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,97 | 9 — | 8,975 | 8,95 | — | 8,974 | 8,975 | 8,97 | 8,97 |

**Media dei titoli del 27 dicembre 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,975 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,875 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,325 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,50 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,10 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99.975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 dicembre 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624.38 |
| 1 Dollaro canadese | 577.40 |
| 1 Franco svizzero | 144.432 |
| 1 Corona danese | 83.795 |
| 1 Corona norvegese | 87,425 |
| 1 Corona svedese | 121 — |
| 1 Fiorino olandese | 173,695 |
| 1 Franco belga | 12,578 |
| 1 Franco francese | 127,257 |
| 1 Lira sterlina | 1502 — |
| 1 Marco germanico | 156.46 |
| 1 Scellino austriaco | 24,195 |
| 1 Escudo Port. | 21.935 |
| 1 Peseta Sp. | 8,974 |

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione Generale del Tesoro

### Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

#### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 30 novembre 1967 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (milioni di lire) | | | Pagamenti (milioni di lire) | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1966 | | | | 9.214 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | | |
| Entrate tributarie | competenza | 6.065.826 | | | | |
| | residui | 595 502 | | | | |
| | Totale | | 6.661 328 | | | |
| Entrate extra-tributarie | competenza | 255.942 | | | | |
| | residui | 129 727 | | | | |
| | Totale | | 385.669 | | | |
| Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti | competenza | 6.321.768 | | | 4.583 164 | |
| | residui | 725.229 | | | 941.782 | |
| | Totale | | | 7.046 997 | | 5.524.946 |
| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 39.369 | | | | |
| | residui | 5 090 | | | | |
| | Totale | | | 44.459 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 853.848 | | | | |
| | residui | 3.734 | | | | |
| | Totale | | | 857.582 | | |
| Spese in conto capitale | competenza | | | | 1.018.534 | |
| | residui | | | | 395.576 | |
| | Totale | | | | | 1.414 110 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | | 38.111 | |
| | residui | | | | 8.799 | |
| | Totale | | | | | 46.910 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | | |
| Debito fluttuante | | 3.836 881 | | | 4.785.175 | |
| Conti correnti | | 20.434.489 | | | 19.705.498 | |
| Incassi da regolare | | 3.427.008 | | | 3.279.971 | |
| Altre gestioni | | 9.205.816 | | | 8.759.620 | |
| | Totale | | | 36.904.194 | | 36.530.264 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 192.768 | | | 241.192 | |
| Pagamenti da regolare | | 289.965 | | | 321.867 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 1.468.881 | | | 1.672.519 | |
| Altri crediti | | 15.887.716 | | | 16.937.067 | |
| | Totale | | | 17.839.330 | | 19.172.645 |
| | Totale complessivo | | | 62.701 776 | | 62.688.875 |
| Fondo di cassa al 30 novembre 1967 | | | | — | | 12.901 |
| | Totale a pareggio | | | 62.701.776 | | 62.701.776 |

#### SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 30 novembre 1967 (milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 12.901 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 51.000 | | |
| Pagamenti da regolare | 183.853 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 547.901 | | |
| Altri crediti | 2.339.897 | | |
| Totale crediti | | 3.122.651 | |
| In complesso | | | 3.135.552 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 2.948.134 | | |
| Conti correnti | 2.522.800 | | |
| Incassi da regolare | 230.850 | | |
| Altre gestioni | 829.534 | | |
| Totale debiti | | | 6.531.318 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 3.395.766 |
| Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1967 | 205.144 | | |

*L'ispettore generale*: P. Carbone

*Il direttore generale del Tesoro*: L. Nuvoloni

**(13466)**

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

## SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1967

### ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 1 495 105 645 048 — |
| Cassa | » | 42 202 891 483 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 874 555 216 957 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 205 607 616 — |
| Anticipazioni | » | 791 571 323 153 — |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 2 518 140 377 354 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 681 679 002 349 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 294 776 197 333 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 339 000 000,000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 41 506 540 789 — |
| Spese | » | 93 646 884 489 — |
| | L. | 7 172 389 686.572 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 7 188 774 428.903 — |
| | L. | 14 361.164 115.475 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 2 592 790.138 — |
| TOTALE GENERALE | L. | 14 363 756 905.613 — |

### PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Circolazione | L. | | 4.311 348 357 000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | 27 027 549 001 — |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 64 213 575 097 — |
| Conti correnti vincolati | » | | 2.191 468 568 610 — |
| Creditori diversi | » | | 425 409 140 123 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | | 44 154 969 276 — |
| Rendite del corrente esercizio | » | | 94 464 373 783 — |
| | L. | | 7.158.086.532 890 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 8.455.657.367 — | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 5.547.496.315 — | 14.303 153 682 — |
| | L. | | 7.172.389.686.572 — |
| Depositanti | » | | 7.188.774.428.903 — |
| | L. | | 14.361.164.115.475 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 2.592.790.138 — |
| TOTALE GENERALE | L. | | 14.363.756.905.613 — |

(13467)

*Il Governatore* G CARLI

*Il Ragioniere generale* F MASERA

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Misilmeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Misilmeri (Palermo), in liquidazione coatta.**

Nella riunione del 20 novembre 1967, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Misilmeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Misilmeri (Palermo), in liquidazione coatta, il dott. rag. Umberto Filosto è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

**(13427)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio veterinario militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche in servizio militare, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1967 non vengano a superare il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungere la statura minima di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dal concorrente e redatte in carta legale dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, arma o servizio, distretto o corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del corpo o ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del corpo o ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

*a*) certificato della segreteria della competente università, in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

*b*) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, ai fini dell'ammissione al concorso di coloro che già in possesso di abilitazione provvisoria abbiano in corso la pratica per il riconoscimento dell'abilitazione definitiva, il certificato della competente università attestante tale posizione;

*c*) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di novanta giorni di cui all'art. 3, presentare le sole domande, salvo a produrre entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al comando del distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di prima visita sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dai comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali dovranno essere inviati con la massima sollecitudine al comando interessato.

Le commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio quale tenente veterinario in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

I candidati che senza giustificato motivo non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo quale tenente del servizio veterinario, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale commissione sarà così composta:

dal maggior generale veterinario ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successiva determinazione saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La commissione dovrà poi curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti. La somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto ad essere ammessi alle successive.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e saranno quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito), entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta da bollo, rilasciato a nome del genitore del concorrente dalla amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 in carta da bollo rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale Ufficiale Esercito.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che avranno comprovato il possesso dei requisiti di legge, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare nell'ordine della graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente vet. s.p.e. decorrerà dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

I vincitori del concorso che non si presentassero nel termine che verrà loro fissato, all'ente di destinazione saranno dichiarati d'ufficio rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti veterinari frequenteranno presso la Scuola di servizio veterinario di Pinerolo il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello ottenuto nella graduatoria del detto corso applicativo.

I tenenti che non superino il corso stesso saranno trasferiti nel ruolo di complemento del servizio veterinario e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

I tenenti nominati in base al presente concorso dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967*
*Registro n. 123 Difesa, foglio n. 246*

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

*A*) Prova scritta sulle seguenti materie:

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani, zoonosi, igiene (azione dei fattori ambientali; igiene dei ricoveri, dell'alimentazione, del lavoro).

Il tema sarà stabilito dalla commissione esaminatrice e comunicato dal presidente; verrà svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

*B*) Prova orale sulle seguenti materie:

igiene, polizia veterinaria, vigilanza sanitaria delle carni, leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio professionale.

Il candidato risponderà alle domande che la Commissione riterrà rivolgergli sulle materie indicate.

*C*) Prova pratica di semeiotica e clinica medica.

*D*) Prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica.

Le prove pratiche si svolgeranno su equini designati dalla commissione. In ciascuna delle due prove il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, riferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la commissione riterrà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

Roma, addì 16 settembre 1967

*Il Ministro*: TREMELLONI

**(12359)**

---

**Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.** (Circolare 9 dicembre 1967).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione n. 17 (diciassette) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Diregione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali nella qualifica di ufficiale aggiunto, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del corpo di polizia per quelli che vi appartengono

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(13215)

## MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.**

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, già fissate per i giorni 23, 24 e 25 novembre 1967, avranno luogo presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299 - Roma, nei giorni 15, 16 e 17 gennaio 1968, rispettivamente alle ore 9 - 10 - 9.

**(13216)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1530 prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1770 prot. n. 1843 in data 27 febbraio 1966 con cui venne nominata la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Considerato che il dott. Aldo Sacchetti e il dott. Ercole Moncada, componenti della commissione, sono stati trasferiti ad altra sede e che, pertanto, deve provvedersi alla loro sostituzione;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 300-XIII-II-13-C/12895 in data 29 ottobre 1966 con cui è stato designato quale componente della commissione, in sostituzione del dott. Aldo Sacchetti, il dott. Giulio Bacchelli;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 300-IX - Sez. 2ª 11-13-C/1882 in data 27 novembre 1967, con cui, in sostituzione del dott. Giulio Bacchelli, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è stato designato, quale componente della commissione, il dott. Pietro Sabattini, medico provinciale di 1ª classe;

Vista la nota della prefettura di Bologna n. 686/13-12 Div. Gab. in data 1° febbraio 1967 con cui, in sostituzione del dott. Ercole Moncada, è stato designato, quale componente della commissione, il dott. Vincenzo Barbati, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno;

Ritenuto di dover apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 1770/1843 del 27 febbraio 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1963, è così costituita:

*Presidente*:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo.

*Componenti*:

Barbati dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno;
Sabbatini dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;
Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;
Nobili prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;
Trebbi Maria, ostetrica condotta.

Le mansioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 4 dicembre 1967

*Il medico provinciale*: MARENZI

**(12967)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.